

Sanzioni

17 febbraio 2012

Ufficio sanzioni e attività ispettive

Il D.Lgs. n. 112/98 ha disposto la soppressione degli UU.PP.I.C.A. (Uffici Provinciali per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato) – strutture periferiche del Ministero dell'Industria – attribuendone le funzioni, il personale, le dotazioni tecniche e le risorse, strumentali al loro esercizio, alle Camere di Commercio.

L'acquisizione, da parte degli Enti camerali, del personale e delle funzioni degli ex UU.PP.I.C.A., decorre dal 1° settembre 2000 per effetto delle previsioni contenute nel D.P.C.M. 26.6.2000.

A partire da tale data le Camere esercitano, quindi, l'attività degli ex UU.PP.I.C.A. che si esplica in tre settori principali:

- 1) irrogazioni di sanzioni amministrative;
- 2) svolgimento di attività ispettive;

In particolare, i servizi sanzioni amministrative e attività ispettive si collocano nell'ambito della attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

Si segnala infatti che ai sensi dell'art. 23 della Legge 580 del 1993 gli ex UU.PP.I.C.A. sono stati individuati quali uffici che operano al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica.

L'aspetto peculiare dell'attività sanzionatoria è quello di concretizzarsi in un'azione giudiziaria che dà luogo ad un atto amministrativo con effetti sanzionatori quale l'Ordinanza Ingiunzione; detto servizio si colloca quindi nel più ampio settore di Regolazione del Mercato essendo uno strumento idoneo a garantire la trasparenza e la leicità delle azioni degli operatori economici.

1) Sanzioni amministrative

A carico di chi viola determinate prescrizioni di legge l'ordinamento vigente prevede l'applicazione di sanzioni amministrative. Tali sanzioni si definiscono in tal modo poiché è riconosciuta agli organi della Pubblica Amministrazione, e non al Giudice, la competenza ad agire nel merito della tutela degli interessi riconosciuti e protetti dalla legge, la cui violazione è considerata illecito amministrativo. Tale attività sanzionatoria sta assumendo sul territorio una funzione di grande rilievo considerando che la stessa si concretizza in una vera e propria attività paragiudiziaria esercitata nei confronti degli operatori-economici sanzionati da una pubblica autorità (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc..) in ragione a fatti attinenti alla propria attività.

Il procedimento sanzionatorio è interamente disciplinato dalla Legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, e la competenza dell'Ufficio si esplica sulle seguenti leggi:

- 1) Codice Civile per le violazioni in merito alle denunce presentate al Registro Imprese;
- 2) Legge 5.2.1992, n. 122 e DPR n. 558/99, disciplinate l'attività delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione;
- 3) Codice del Consumo e leggi correlate per il controllo sulla sicurezza dei prodotti;
- 4) Legge 3.2.1989, n. 39, concernete la disciplina della professione di mediatore;
- 5) Legge 31.7.1956, n. 1002, concernente l'attività di panificazione e macinazione;

Come agire in caso di sanzioni amministrative

Nel caso in cui un Organo accertatore verifichi la violazione di una delle suddette norme, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento deve provvedere alla notifica del verbale di violazione all'interessato. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine suddetto.

Il cittadino che riceve una contestazione per aver commesso un illecito amministrativo può ai sensi della legge 689/81:

- estinguere il procedimento attraverso il pagamento in misura ridotta (oblazione) pari alla terza parte del massimo della sanzione o se più favorevole, e qualora sia stabilito, al doppio del minimo della sanzione edittale nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notifica della contestazione;
- presentare entro 30 giorni dalla data di notifica della contestazione uno scritto difensivo in carta libera (con il quale si

può anche richiedere di essere ascoltati sui fatti) al responsabile dell'Ufficio.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle seguite contestazioni o notificazioni, all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio. A questo punto il suddetto ufficio può emettere:

- motivata ordinanza di archiviazione;
- motivata ordinanza ingiunzione di pagamento.

In quest'ultimo caso è prevista la possibilità per l'interessato di presentare ricorso al Giudice di Pace oppure, a seconda dei casi, al Giudice Ordinario, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Tale procedimento è anch'esso libero da imposte e bolli; la decisione del Giudice è impugnabile mediante ricorso in appello.

Se avverso l'ordinanza ingiunzione non viene proposta opposizione e decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento (30 giorni dalla notifica dell'ordinanza), l'Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello trasmesso all'esattore.

2) Attività ispettiva

Trattasi di attività di sicuro interesse ai fini di una corretta politica di tutela dei consumatori, in considerazione del notevole contributo che essa apporta alla garanzia della regolarità e legittimità dei comportamenti degli operatori economici nei confronti della propria clientela e della collettività in genere.

Le disposizioni che comportano l'intervento ispettivo sono le seguenti:

- 1) D. Lgs. n. 206/2005 – Codice del Consumo, controllo etichettatura dei prodotti ai sensi dell'art. 6;
- 2) Legge 26.11.1973, n. 883 e D. Lgs. 22.05.1999, n. 194 sulla disciplina dell'etichettatura dei prodotti tessili e la connessa vigilanza, nonché le operazioni di prelievo dei prodotti tessili per le analisi di controllo della composizione, ai sensi della circolare n. 1/90 della Direzione Generale della Produzione Industriale;
- 3) Legge 18.10.1977, n. 791, concernente verifiche sulla sicurezza dei materiali elettrici;
- 4) Legge 27.09.1991, n. 313 concernente l'attività di vigilanza in materia di sicurezza dei giocattoli;
- 5) Incarichi di attività ispettiva presso le imprese che hanno avuto accesso ai finanziamenti agevolati al commercio di cui alla legge 10.10.1975, n. 517;
- 6) Attività di vigilanza sull'applicazione della legge 31.07.1956, n. 1002 in materia di panificazione, nonché incarichi ispettivi sull'industria molitoria e sui pastifici;
- 7) Attività di vigilanza sulle scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi;
- 8) D. Lgs. 04.12.1992 n. 475 concernente verifiche relative ai dispositivi di protezione individuale.